

Validità anno scolastico

Criteria di deroga alle assenze

(Delibera Collegio docenti del 12 maggio 2021)

NORMATIVA

Nella scuola secondaria di I grado, ai fini della validità dell'anno scolastico e per la valutazione degli alunni, è richiesta un'assenza massima di **almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato**, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del Decreto legislativo n. 59 del 2004 e successive modificazioni e dell'art. 5 del Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.

E' quindi prevista, ai fini della validità dell'anno scolastico, la possibilità di assentarsi da scuola per un massimo di **247 ore del monte ore annuale o 52 giorni**.

CRITERI DI DEROGA AL NUMERO DI ASSENZE

Le deroghe al suddetto limite sono previste per i casi eccezionali, congruamente documentati, purché la frequenza effettuata fornisca sufficienti elementi per la valutazione. Nel caso in cui non sia possibile procedere alla valutazione, il Consiglio di classe accerta e verbalizza, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, la non validità dell'anno scolastico e delibera conseguentemente la non ammissione alle operazioni di scrutinio e, di conseguenza, la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del primo ciclo di istruzione.

SPECIFICHE DEROGHE

Per motivi di salute

- Grave malattia, o particolare stato di salute, documentati con certificato del medico curante attestante la gravità della patologia o la specificità dello stato di salute, tali da determinare assenze continuative o ricorrenti.
- Ricovero ospedaliero, documentato con certificati di ricovero e di dimissione e successivo periodo di convalescenza prescritto all'atto della dimissione.
- Visite specialistiche ospedaliere e day hospital (anche riferite ad un giorno).
- Malattie croniche certificate.

Per emergenze sanitarie

- Assenze per positività accertate.
- Quarantena fiduciaria, certificata da verbale ASL o pediatra LS (se non viene attivata la Didattica a Distanza la cui partecipazione equivale alla presenza).

Per impedimenti eccezionali

- Impedimenti per motivi non dipendenti dalla volontà del soggetto, cause di forza maggiore (terremoti, allagamenti, neve ...).
- Partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.
- Gravi disagi socio-famigliari certificati dal servizio sociali.